



TRIBUNALE DI VENEZIA

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

R.G. 10292/2022

in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Maddalena Bassi	Presidente
dott.ssa Alice Zorzi	Giudice
dott. Gianluca Brol	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al N. R.G. 10292/2022, promosso con ricorso *ex art.* 35-bis D.Lgs. 25/2008 da:

, nato in SIERRA LEONE il 01.01.1992, C.F.:
, CUI , rappresentato e difeso dall'Avv. VIGATO
EVA, presso il cui studio professionale ha eletto domicilio

RICORRENTE

CONTRO

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
VERONA – Sezione VICENZA**

RESISTENTE

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto n. 1403/2021 del 10.02.2021 con cui il Tribunale di Venezia aveva rigettato l'impugnazione contro il diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale in data 09.10.2018.

La Suprema Corte, con ordinanza n. 27658/2022, emessa nel giudizio iscritto al n. 6786/21, ha cassato il provvedimento impugnato.

Con l'odierno ricorso in riassunzione, tempestivamente depositato,
ha, quindi, riproposto impugnazione contro l'originario provvedimento amministrativo di diniego, chiedendo al Tribunale di accertare il diritto al





riconoscimento dello *status* di rifugiato; in subordine il diritto alla protezione sussidiaria; in ulteriore subordine il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie *ex art. 5, co. 6, d.lgs. 286/1998 (T.U.I.)*.

La Commissione Territoriale non si è costituita nel procedimento.

Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio in data 06.03.2023, chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 11.04.2023 il ricorrente è comparso dinanzi al Giudice designato. Il Collegio ha discusso il ricorso alla camera di consiglio del 04.05.2023.

Il ricorso va accolto, per i motivi di séguito indicati.

Il Collegio ritiene credibile il racconto fornito dal ricorrente in merito alle discriminazioni e persecuzioni subite nel Paese d'origine in ragione dell'omosessualità.

Il richiedente, dopo l'arrivo in Italia, ha manifestato adesione e sostegno verso iniziative ed attività nell'ambito di associazioni per la tutela dei diritti LGBT (si vedano le relazioni di frequentazione Gruppo Pink Refugees-Gay Migrant Group Verona depositate in atti, la tessera di associazione Lgbt e la relazione di frequentazione Gruppo Rainbow Refugees Rovigo). Egli ha, inoltre, contratto unione civile con un connazionale (si veda la costituzione dell'unione civile depositata in atti) in data 30.10.2021.

L'impegno profuso dal richiedente nel sostegno e nella partecipazione alle associazioni sopra citate nonché il consolidamento di una relazione omosessuale giustificano il timore espresso per il caso di rimpatrio.

Un *report* di recente pubblicato dal Dipartimento di Stato americano conferma che in Sierra Leone i rapporti omosessuali tra persone di sesso maschile costituiscono un reato; che le Autorità governative non conducono alcuno sforzo per indagare e reprimere gli abusi ai danni delle persone LGBTQI+; che la legge non offre protezione contro le discriminazioni basate sull'identità di genere ovvero sull'orientamento sessuale; che le persone omosessuali devono fronteggiare stigma sociale, discriminazioni, diniego di accesso ai servizi pubblici; che alle organizzazioni di tutela dei diritti LGBTQI+ non viene riconosciuta libertà di espressione e di riunione pacifica (cfr. <https://www.ecoi.net/en/document/2089224.html>)

Ne consegue che il ricorrente, in caso di rimpatrio nel Paese d'origine, correrebbe il rischio di subire gravi pregiudizi, che ammontano ad una forma di persecuzione rilevante ai sensi degli artt. 7 e ss. D.Lgs. n. 251/2007, a causa dell'appartenenza ad un gruppo sociale (uomo omosessuale) che subisce discriminazioni anche ad opera delle istituzioni statali (agente persecutore statale).

Al richiedente va, dunque, riconosciuto lo *status* di rifugiato.

§5. Sulle spese del giudizio





Si compensano integralmente le spese di giudizio, tenuto conto della compiuta emersione delle circostanze rilevanti ai fini della pronuncia in epoca successiva alla decisione del ricorso in sede amministrativa ed alla introduzione del giudizio.

In allegato alla nota dd. 11.04.2023 il richiedente ha depositato delibera di ammissione al gratuito patrocinio relativa al giudizio di riassunzione. L'ammissione al beneficio, tuttavia, va revocata per superamento dei limiti reddituali, come risultanti dai CUD in atti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:

- **riconosce** a _____, nato in SIERRA LEONE, il 01.01.1992, **C.U.I.** lo *status* di rifugiato
 - **dichiara** assorbite le ulteriori ragioni proposte
 - **compensa** integralmente le spese di lite
 - **revoca** l'ammissione al gratuito patrocinio
- Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 04.05.2023.

Il Giudice relatore

dr. Gianluca Brol

Il Presidente

dr.ssa Maddalena Bassi

[Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Chiara Bivi, funzionario UPP]

